

TRIBUNALE VENEZIA

15 GENNAIO 2007

GIUDICE: GUERRA

PARTI: X, Y

EDITORI DI COMUNICAZIONE

EDICOM S.R.L.

(avv.ti Bianchini, Gardan)

DIRETTORE RESPONSABILE

DELLE ASTE GIUDIZIARIE

Diritti della personalità

• **Danno all'immagine**
 • **Pubblicazione nella rivista delle Aste Giudiziarie del nominativo di un soggetto qualificato come « padre della debitrice » associato a procedura espropriativa di bene immobile** • **Ragioni di interesse pubblico, verità e continenza della forma**
 • **Sussistenza** • **Lecito esercizio del diritto di cronaca** • **Diffamazione o illecita diffusione di dati personali** • **Esclusione.**

Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione in una rivista specializzata del testo integrale di un avviso d'asta conforme all'art. 490 c.p.c. previgente, che prevedeva l'inserimento di tutti i dati « che possono interessare il pubblico », anche se tra tali dati figurino il nominativo degli occupanti l'immobile (nella specie familiari del debitore), al fine di consentire ai potenziali acquirenti di conoscere ogni elemento utile per valutare la convenienza e i possibili rischi dell'acquisto del bene.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta X, in persona del suo titolare, e il sig. Y. convenivano in giudizio la s.r.l. Edicom e il direttore responsabile della rivista Aste

* Nella fattispecie in epigrafe le esigenze di pubblicità imposte dal sistema delle vendite giudiziarie si confrontano con le istanze di riservatezza dell'individuo. La questione al vaglio dell'interprete è la menzione nominativa di un soggetto, qualificato come « padre della debitrice », espressamente associata ad una procedura espropriativa, in una rivista specializzata delle Aste Giudiziarie. La legittimità della menzione, che il Giudice non ha esitato a confermare, discende dalla diretta applicazione dell'art. 490 codice di rito, espressamente intitolato alla « *Pubblicità degli avvisi* », che prescrive, in caso di atto esecutivo soggetto a pubblicità, la diffusione di « *tutti i dati che possono interessare il pubblico* », prevedendo espressamente forme di divulgazione degli stessi, sia a mezzo stampa che tramite internet. Non v'è alcun dubbio sull'interesse pubblico alla divulgazione dei suddetti dati, essendo evidente l'utilità che essi possono rivestire per i potenziali acquirenti del bene offerto al pubblico incanto, né sulla continenza espressiva dell'annuncio in questione, che si limitava ad informare dello stato di fatto e di diritto del bene stesso. Anche la menzione di un soggetto diverso dal debitore (ossia il padre dello stesso), in quanto occupante l'immobile, è stata correttamente

ritenuta giustificata dall'interesse pubblico e pertinente non essendo certo irrilevante, per i potenziali acquirenti, ogni notizia utile a definire il titolo legittimante l'occupazione. In questo caso, dunque, il diritto alla riservatezza cede il passo alle esigenze di pubblicità. Nella precedente giurisprudenza di merito, in applicazione dei criteri sostanziali che ispirano la pronuncia in epigrafe, la constatata mancanza di fini istituzionali, di esigenze di giustizia o di pubblicità degli atti ha invece portato alla declaratoria di illiceità della comunicazione a terzi di una situazione debitoria facente capo all'interessato (in quel caso, effettuata tramite lettera inviata dal curatore fallimentare ad un circolo sportivo), in applicazione dell'art. 11 L. 675/1996, che vieta « *la diffusione di qualunque informazione relativa a persona fisica* » (Trib. Roma, 6 dicembre 2002, in questa *Rivista*, 2003, 339). Parimenti, è stato ritenuto illecito il trattamento di dati relativi alla affidabilità commerciale di persone fisiche da parte dell'istituto di credito cui le stesse avevano chiesto l'erogazione di un mutuo, in mancanza di consenso (Trib. Orvieto 23 novembre 2002, in questa *Rivista*, 2003, 333), mentre in altra fattispecie si è dichiarata la insussistenza del reato di cui all'art. 35 L. 675/96 in caso di comunicazio-

Giudiziarie al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e all'immagine subito a seguito della pubblicazione del nome di Y, qualificato come «padre della debitrice» associato ad una procedura espropriativa di un bene immobile davanti al Tribunale di Viterbo.

Costituitasi in giudizio, la società editrice contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Benché ritualmente notificato il direttore responsabile della rivista non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Si procedeva alla trattazione fino al deposito delle memorie istruttorie; la causa era tuttavia ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali indicate da parte attrice.

Le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per scritti conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

Gli attori lamentano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della pubblicazione nella Rivista delle Aste giudiziarie dell'avviso di vendita all'incanto dell'appartamento di proprietà della sorella e figlia di Y, riportando la frase, contenuta anche nell'avviso del Tribunale di Viterbo, «*L'appartamento, attualmente occupato dalla famiglia del sig. Y (padre della debitrice) è composto da...*» (doc. 2 di parte attrice).

Il fatto è pacifico, cosicché l'interrogatorio formale richiesto dagli attori sul contenuto della pubblicazione e sulla diffusione della rivista è del tutto superfluo.

Proprio alla luce del tenore della pubblicazione asseritamente lesiva, che non contiene alcun riferimento nemmeno implicito alla ditta X o al suo titolare, si reputa che non vi sia spazio per riconoscere la riconducibilità diretta degli asseriti danni alla pubblicazione stessa; il fatto poi che Y avrebbe rivestito un ruolo di rappresentanza della ditta è stato affermato solo in comparsa conclusionale e di ciò non è stata data od offerta alcuna prova. Per questo anche i mezzi di prova testimoniale indicati da parte attrice nella memoria istruttoria non consentirebbero di superare l'obiezione secondo la quale l'articolo si riferiva esclusivamente alla famiglia di Y.

In ogni caso, va osservato che la Rivista delle Aste Giudiziarie, periodico d'informazione specializzata evidentemente rivolto a coloro che in-

ne al terzo della esposizione debitoria di un soggetto nei confronti di un istituto di credito, finalizzata a giustificare il diniego della concessione di un mutuo (Trib. Roma 10 dicembre 2003, in questa *Rivista* 2004, 281). Di contro, si è ritenuta lecita la divulgazione della notizia che un individuo fosse stato protestato, pur in mancanza del suo consenso, in quanto il registro dei protesti ha natura di registro pubblico e i dati in esso contenuti sono consultabili da chiunque (Trib. Roma 10 febbraio 2003, in questa *Rivista* 2003, 341). Non di meno, a riprova della necessità di vagliare di volta in volta i criteri sostanziali offerti dal

caso concreto, la reperibilità dei dati personali nei pubblici registri non può ritenersi in assoluto legittimante rispetto al trattamento degli stessi, visto che altri precedenti di merito avevano accertato la violazione della normativa sulla privacy nella divulgazione a mezzo stampa dell'indirizzo di residenza dell'interessato, per mancanza — oltre che del consenso — di esigenze informative, sebbene si trattasse senza dubbio di dati presenti in pubblici registri anagrafici (ma conoscibili da terzi solo con le modalità prescritte dalla legge, Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista* 2000, 371).

tendono acquistare all'asta un bene immobile, si è limitata a pubblicare l'avviso d'asta redatto dalla cancelleria del tribunale di Viterbo, come risulta da confronto del doc. 2 attoreo con il testo dell'avviso inserito nel sito internet del Tribunale di Viterbo (doc. 1 di parte convenuta).

D'altra parte l'avviso del Tribunale risulta pienamente conforme alla norma dell'art. 490 c.p.c. previgente (la pubblicazione è infatti del 2003) che prevedeva l'inserimento di tutti i dati « *che possono interessare il pubblico* » al fine di consentire ai potenziali acquirenti di avere a disposizione tutti gli elementi utili per valutare la convenienza ed i possibili rischi dell'acquisto del bene; pertanto, tenuto conto che il bene veniva venduto nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovava, è chiaro che l'occupazione dell'immobile da parte della famiglia del padre dell'esecutata non era informazione indifferente per chi volesse conoscere l'effettiva situazione del bene prima di decidere l'acquisto, implicando una serie di valutazioni sia di fatto che di diritto: per esempio, in ordine all'esistenza o meno di un titolo legittimante l'occupazione, all'eventuale precarietà di quest'ultima o all'opportunità di assumere maggiori informazioni al riguardo.

Si deve ritenere pertanto che alle pur comprensibili esigenze di riservatezza dell'occupante dell'immobile oggetto dell'esecuzione si contrapponevano rilevanti esigenze di pubblico interesse alla pubblicità del suo nominativo.

A ciò si aggiunga che l'avviso è stato pubblicato oltre che nel sito internet del Tribunale di Viterbo, anche nel quotidiano *Il Messaggero* e in 20 manifesti (vedasi doc. 1 di parte convenuta), cosicché appare difficile sostenere che le lesioni lamentate siano riconducibili alla sola pubblicazione nella Rivista delle Aste Giudiziarie, che, come si è detto, è rivista specializzata.

Le argomentazioni sopra esposte portano ad escludere la condotta diffamatoria o in violazione delle norme sulla protezione dei dati personali da parte dei convenuti, in quanto gli stessi hanno pubblicato un'informazione vera, di pubblico interesse e contenuta nella forma, essendosi limitati a riportare un avviso del tribunale senza alcun commento o enfaticizzazione, nemmeno nei caratteri di stampa utilizzati, addirittura notevolmente più piccoli di quelli dell'avviso.

La peculiarità della questione e l'innegabile esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti comunque coinvolti nelle procedure esecutive — esigenza della quale si è fatto interprete anche il legislatore con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 entrato in vigore il 1 gennaio 2004 che ha riformato l'art. 490 c.p.c. — costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. — Il Tribunale di Venezia, Sezione III[^] civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Guerra, definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Respinge le domande proposte dagli attori;

Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.